

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, provvede al controllo formale e sostanziale delle dichiarazioni dei redditi ed effettua i relativi [accertamenti](#).

*Per effetto dell'art. 1 del D.lgs. n. 462/97, a partire dalla dichiarazione relativa ai redditi riferiti all'anno 1998 "per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 241/1997 (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette".*

Ne consegue che, a seguito dei controlli dell'Amministrazione finanziaria, sul maggior reddito accertato verranno calcolati e richiesti con l'Avviso di accertamento emesso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legge n. 78/2010, dall'Agenzia delle Entrate anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi eccedenti il minimale.

In caso di pagamento entro il termine stabilito le riscossioni relative agli importi contributivi verranno riversate nelle corrispettive gestioni dell'Inps, mentre in caso di mancato pagamento nel termine stabilito l'Agenzia delle Entrate comunica all'Istituto la contribuzione, dovuta sul maggior reddito accertato e non pagata, affinché lo stesso proceda, ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. t), D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011, al recupero coattivo, tramite [Avviso di addebito](#), della contribuzione totalmente o parzialmente insoluta sulla base delle informazioni che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a trasmettere.